

17 NOVEMBRE 2023

**LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026**

RELATORE: DOTT. GIUSEPPE VANNI

**ASMEL Associazione per la
Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti
Locali**

www.asmel.eu

800165654

webinar@asmel.eu

IL BILANCIO DI PREVISIONE

Definizione

(Principio contabile 4/1)

documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nel Dup (2024-2026)

gli organi di governo di un ente,
nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare,
in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione

IL BILANCIO DI PREVISIONE

Le previsioni di competenza e di cassa

le previsioni di competenza finanziaria sono elaborate in coerenza con il Principio generale n. 16 e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti

gli stanziamenti di cassa comprendono la previsione di riscossioni e pagamenti in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

elaborazione/approvazione

Programmazione, attività e tempistiche di massima

(in ipotesi di approvazione del bilancio di previsione nei termini ordinari)

Linee programmatiche di mandato N/N+5

DEFINIZIONE INDIRIZZI STRATEGICI E OPERATIVI N/N+5: PROGETTI

(Giunta + Responsabili)

Salvaguardia degli equilibri esercizio N: 31 luglio (da tenerne conto e attenzionare situazioni problematiche e/o non definite)

Dup 2024-2026: presentato il 31 luglio 2023 e recepito dal Consiglio Comunale

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

elaborazione/ approvazione

ANALISI ACCERTAMENTI/IMPEGNI E RISCOSSIONI ESERCIZIO N

Responsabile finanziario e altri responsabili

30/09 PREVISIONE DI MASSIMA DEGLI ACCERTAMENTI ESERCIZIO N+1

Responsabile finanziario e altri responsabili

15/10 PRIMA IPOTESI DI BILANCIO: VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI MASSIMA N+1,
SOPRATTUTTO DEGLI EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE

Responsabile finanziario e G.C.

MODIFICHE PER IMPLEMENTARE IL DUP NELL'ESERCIZIO N+1

Responsabili e G.C.

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

elaborazione/approvazione

MANOVRE/TAGLI PER CONSEGUIRE GLI EQUILIBRI DI BILANCO N+1 E SS.

Contrattazione e decisioni (Giunta e responsabili)

31/10 SECONDA IPOTESI DI BILANCIO IN EQUILIBRIO

Responsabile finanziario e G.C.

5/11 MODIFICHE ULTERIORI: TAGLI/OPPORTUNITA'

Contrattazione e decisioni (Giunta e responsabili)

10/11 IPOTESI BILANCIO IN APPROVAZIONE DA PARTE DELLA G.C.

Responsabile finanziario e G.C.

15/11 AGGIORNAMENTO DEL DUP 2022-2024

**15/11 APPROVAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELLO
SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026**

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

elaborazione/approvazione

ANALISI DA PARTE DI TUTTI I REFERENTI

(Organo di revisione, consiglieri comunali, Sindacati, operatori economici, ecc.)

10/12 (circa) PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

15/12 EVENTUALI EMENDAMENTI

31/12 APPROVAZIONE DUP E BILANCIO DI PREVISIONE (ipotesi 20/12)

PER IL 2022 TERMINE ULTIMO DI APPROVAZIONE E', PER ORA, IL 31/12/2021

I TERMINI QUINDI POSSONO SLITTARE (SOPRATTUTTO PER VALUTARE IMPLICAZIONI COVID E LE ATTIVITA' DI RIPROGETTAZIONE/RIPROGRAMMAZIONE/RIPARTENZA)

MA L'INIZIO DELLE DELL'ITER DELLA SESSIONE DI BILANCIO NON DOVREBBE,
POSSIBILMENTE, VARIARE DI MOLTO

**LA PROGRAMMAZIONE E IL CICLO DI BILANCIO
LE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE**

elaborazione / approvazione

PER IL 2024 TERMINE ULTIMO DI APPROVAZIONE PER ADESSO IL 31/12/2023
POSSIBILITA' DI DM. DI PROROGA DEI TERMINI
(SOPRATTUTTO PER VALUTARE IMPLICAZIONI DELLA LEGGE DI BILANCIO
+ INCERTEZZE 2023 PER COSTI ENERGIA, CARO MATERIALI
E VARIAZIONE INFLAZIONE ECC.)
IMPORTANTI LE MOTIVAZIONI DELL'EVENTUALE DM. DI PROROGA TERMINI
MA L'INIZIO DELLE DELL'ITER DELLA SESSIONE DI BILANCIO
DOVREBBE UTILMENTE COMUNQUE INIZIARE CON LA PROGRAMMAZIONE
SOPRA INDICATA

POI

*risultati del rendiconto della gestione N-1: 30 aprile e
salvaguardia degli equilibri esercizio N+1: 31 luglio
(.... inizio nuovo ciclo di programmazione per l'esercizio N+1/N+3)*

LA PROGRAMMAZIONE E IL CICLO DI BILANCIO LE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE

sistema circolare annuale


(ma anche pluriennale/di mandato e anche oltre)

..... non dissimile a quello delle società di capitale non piccole

- **Programmazione**
- **Previsione**
- **Gestione e riprogrammazione**
- **Rendicontazione e riprogrammazione**

LA PROGRAMMAZIONE E IL CICLO DI BILANCIO

LE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE



LA PROGRAMMAZIONE E IL CICLO DI BILANCIO LE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE

DECRETO MEF 25 LUGLIO 2023 (G.U. n. 181 del 4 agosto 2023)

AGGIORNA GLI ALLEGATI AL DLGS. N. 188/2011

in coerenza con l'art. 9-ter del Dl. n. 115/2022:

«Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009»

Modifica ai Principi contabili e, in particolar modo, al Principio 4/1 concernente la **programmazione di bilancio** vengono inseriti i paragrafi **9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, e 9.3.6** che precisano e puntualizzano temporalmente

il **processo di bilancio** negli Enti territoriali

e introducono/prevedono il «**bilancio tecnico**»

(le nuove «norme» sostanzialmente riportano le buone pratiche organizzative, relazionali e di temporizzazione attuate negli Enti - più virtuosi e organizzati - per la predisposizione del bilancio di previsione al fine di addivenire tempestivamente alla **definizione degli equilibri futuri di bilancio** e alla sua approvazione)

LA PROGRAMMAZIONE E IL CICLO DI BILANCIO LE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE

DECRETO MEF 25 LUGLIO 2023
(G.U. N. 181 DEL 4 AGOSTO 2023)

AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI AL Dlgs. n. 188/2011:

9.3.1

- **Enti Locali non di piccole dimensioni – Processo di bilancio**
(predisposizione «bilancio tecnico»+trasmissione ai resp/li)

entro il 15 settembre di ciascun esercizio,

il processo di bilancio degli Enti Locali dovrà essere avviato con l'invio (da parte del Responsabile del Servizio finanziario anche su sollecitazione dell'Assessore al bilancio dell'Ente) ai responsabili dei servizi:

- **dell'atto di indirizzo**, predisposto dall'Organo esecutivo con l'assistenza del Segretario comunale e/o del Direttore Generale ove previsto, elaborato in coerenza con le Linee strategiche ed operative del Dup (anche se non ancora approvato dal Consiglio) e tenuto conto dello scenario economico generale e del quadro normativo di riferimento vigente, al fine della predisposizione delle previsioni di bilancio;
- dello **schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata**

(cd. “bilancio tecnico”) predisposto dal Responsabile del servizio finanziario.

LA PROGRAMMAZIONE E IL CICLO DI BILANCIO LE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE

**DECRETO MEF 25 LUGLIO 2023
(G.U. N. 181 DEL 4 AGOSTO 2023)**

AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI AL Dlgs. n. 188/2011:

9.3.1

- **Enti Locali – Processo di bilancio («bilancio tecnico»)**

Il «**bilancio tecnico**» è costituito:

- a) dai **prospetti del bilancio riguardanti le previsioni delle entrate e delle spese** riferiti almeno al triennio successivo, il **prospetto degli equilibri e almeno gli allegati relativi al Fpv e al Fcde**, per la cui definitiva elaborazione è richiesta la collaborazione dei responsabili dei servizi;
- b) dall'**elenco dei capitoli distinti per centri di responsabilità**, riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio di previsione, destinato ad essere successivamente inserito, con gli obiettivi generali di primo livello, nel Peg (il Responsabile del servizio finanziario dovrà valutare se articolare l'elenco dei capitoli anche per assessorati)
- c) dai **dati contabili della Nota di aggiornamento al Dup**, se risulta la necessità di integrare o modificare il Dup

LA PROGRAMMAZIONE E IL CICLO DI BILANCIO LE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE

**DECRETO MEF 25 LUGLIO 2023
(G.U. N. 181 DEL 4 AGOSTO 2023)**

AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI AL Dlgs. n. 188/2011:

9.3.1

- **Enti Locali – Processo di bilancio (collaborazione dei responsabile dei servizi)**

il Responsabile del servizio finanziario dovrà predisporre il «**bilancio tecnico**» e trasmetterlo ai responsabili dei servizi dell'Ente con la richiesta di **proporre le previsioni di bilancio di rispettiva competenza**, anche in assenza degli atti di indirizzo dell'Organo esecutivo.

Il «**bilancio tecnico**» e la documentazione che saranno trasmessi ai responsabili dei servizi dovranno essere inviati anche all'Organo esecutivo, al Segretario comunale (e al Direttore generale, se previsto)

il Responsabile del servizio finanziario dovrà trasmettere ai responsabili dei servizi anche le necessarie informazioni di natura contabile

LA PROGRAMMAZIONE E IL CICLO DI BILANCIO LE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE

**DECRETO MEF 25 LUGLIO 2023
(G.U. N. 181 DEL 4 AGOSTO 2023)**

AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI AL Dlgs. n. 188/2011:

9.3.1

- **Enti Locali – Processo di bilancio («bilancio tecnico» e equilibri)**

Qualora nel corso dell'elaborazione del **bilancio tecnico** emergono **sbilanciamenti di bilancio**, il Responsabile del servizio finanziario ne dovrà dare immediatamente notizia all'Organo esecutivo, al Segretario comunale (e al Direttore generale, se previsto), con la richiesta di individuare gli interventi da inserire nella Nota di aggiornamento al Dup e nel bilancio di previsione per compensare gli sbilanciamenti, attraverso maggiori entrate e/o minori spese (manovre di bilancio)

il Responsabile del servizio finanziario segnalerà anche i possibili interventi da adottare per riequilibrare il bilancio (ad esempio l'aumento di imposte e tasse, il potenziamento della lotta all'evasione, il miglioramento della riscossione delle entrate, la riduzione di spese non ricorrenti fornendone l'elenco con i relativi stanziamenti, ecc.....).

LA PROGRAMMAZIONE E IL CICLO DI BILANCIO LE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE

**DECRETO MEF 25 LUGLIO 2023
(G.U. N. 181 DEL 4 AGOSTO 2023)**

AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI AL Dlgs. n. 188/2011:

9.3.1

- **Enti Locali – Processo di bilancio («bilancio tecnico» e manovre di riequilibrio)**
(eventuale) in assenza di indirizzi dell'Organo esecutivo,
il Responsabile del servizio finanziario predisporrà **in ogni caso il «bilancio tecnico» in equilibrio**, riducendo in primo luogo gli stanziamenti delle spese non ricorrenti non impegnate e, a seguire, le spese ricorrenti non contrattualizzate non riguardanti le funzioni fondamentali dell'Ente tali interventi di riduzione della spesa previsti nel «bilancio tecnico» dovranno essere descritti nella documentazione inviata ai responsabili dei servizi con la richiesta di segnalare le criticità derivanti dai tagli e di proporre ulteriori interventi da sottoporre all'Organo esecutivo (tempestivamente)

LA PROGRAMMAZIONE E IL CICLO DI BILANCIO LE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE

DECRETO MEF 25 LUGLIO 2023 (G.U. N. 181 DEL 4 AGOSTO 2023)

AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI AL Dlgs. n. 188/2011:

9.3.1

- **Enti Locali – Processo di bilancio (proposte di integrazione al «bilancio tecnico»)**
entro il 5 ottobre,

sulla base del Dup, degli atti di indirizzo i e della documentazione ricevuta, i Responsabili dei servizi dovranno predisporre e comunicare al Responsabile del servizio finanziario le previsioni di entrata e di spesa di competenza inviando **proposte di integrazione e modifica del «bilancio tecnico»**, unitamente alle indicazioni per la predisposizione dell'eventuale Nota di aggiornamento al Dup (dati statistici, dati relativi alla modalità di gestione dei servizi – scadenze affidamenti, proroghe, nuovi appalti e/o convenzioni da stipulare e/o esternalizzazioni da effettuare – dati inerenti il personale e qualsiasi altro dato utile a rappresentare le caratteristiche dell'Ente ed aggiornare eventualmente gli indirizzi programmatici)

LA PROGRAMMAZIONE E IL CICLO DI BILANCIO LE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE

DECRETO MEF 25 LUGLIO 2023

(G.U. N. 181 DEL 4 AGOSTO 2023)

AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI AL Dlgs. n. 188/2011:

9.3.1

- **Enti Locali – Processo di bilancio (proposte di riequilibrio del «bilancio tecnico»)**

Su richiesta del Responsabile del servizio finanziario che ha rilevato eventuali squilibri di bilancio, ciascun Responsabile dei diversi servizi dovrà individuare, altresì, la spesa di propria competenza che può essere ridotta e i responsabili delle entrate propongono gli interventi necessari ad incrementare le entrate e la capacità di riscossione dell'Ente Locale.

importante è il ruolo dei dirigenti o dei responsabili dei servizi anche per l'elaborazione delle **previsioni autorizzatorie di cassa**, al fine di evitare che nell'adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, nonché la maturazione di interessi moratori **entro il termine del 5 ottobre**, l'assenza di risposta dei Responsabili è da intendersi come condivisione delle previsioni del bilancio tecnico e delle correlate **responsabilità**

LA PROGRAMMAZIONE E IL CICLO DI BILANCIO LE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE

DECRETO MEF 25 LUGLIO 2023
(G.U. N. 181 DEL 4 AGOSTO 2023)

AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI AL Dlgs. n. 188/2011:

9.3.1

- **Enti Locali – Processo di bilancio (versione finale dello schema tecnico di bilancio di previsione)**

entro il 20 ottobre, tenuto conto degli atti di indirizzo dell'Organo esecutivo,

il Responsabile del servizio finanziario dovrà verificare le previsioni di entrata e di spesa avanzate dai vari servizi e le iscrive nel bilancio, con **determinazione del risultato di amministrazione presunto**,

al fine di predisporre la **versione finale del bilancio di previsione** e degli allegati

+ dovrà trasmettere all'Organo esecutivo la documentazione necessaria

per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione (escluso il Parere dell'Organo di revisione).

Qualora, nel corso delle suddette attività, il Responsabile del servizio finanziario riscontrasse che le previsioni non permettano di garantire il rispetto dell'equilibrio generale e/o degli equilibri parziali, ne deve dare tempestivamente notizia all'Organo esecutivo, al Segretario comunale (e al Direttore generale, se previsto), al fine di ottenere le indicazioni necessarie per elaborare il bilancio di previsione nel rispetto degli equilibri finanziari.

In assenza d'indicazioni sulle previsioni da mantenere, da eliminare o da integrare, il Responsabile del servizio finanziario dovrà elaborare comunque una proposta di bilancio di previsione nel rispetto dell'equilibrio generale di bilancio e degli equilibri parziali, illustrando e motivando le proposte formulate.

LA PROGRAMMAZIONE E IL CICLO DI BILANCIO LE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE

**DECRETO MEF 25 LUGLIO 2023
(G.U. N. 181 DEL 4 AGOSTO 2023)**

AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI AL Dlgs. n. 188/2011:

9.3.1

- **Enti Locali – Processo di bilancio (versione finale della Giunta dello schema di bilancio di previsione)**
entro il 15 novembre di ogni anno,

l'Organo esecutivo dovrà esaminare la documentazione trasmessa dal Responsabile del servizio finanziario con l'assistenza del Segretario comunale (e/o del Direttore Generale), **predisporre lo schema di bilancio di previsione**, e presentarlo all'Organo consiliare unitamente ai relativi allegati.

per rispettare la tempistica del 15 novembre,

l'Organo esecutivo può chiedere al Responsabile del servizio finanziario di effettuare ulteriori modifiche e integrazioni, in ordine alle quali è richiesta la condivisione dei dirigenti competenti, applicando la regola del silenzio–assenso al fine del rispetto della tempistica prevista.

LA PROGRAMMAZIONE E IL CICLO DI BILANCIO LE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE

DECRETO MEF 25 LUGLIO 2023

(G.U. N. 181 DEL 4 AGOSTO 2023)

AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI AL Dlgs. n. 188/2011:

9.3.1

- **Enti Locali – Processo di bilancio (Parere Organo di revisione)**

Il Responsabile del servizio finanziario dovrà trasmettere immediatamente il progetto di bilancio, deliberato dall'Organo esecutivo, **all'Organo di revisione** per il Parere previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), del Tuel

L'**Organo di revisione** dovrà rendere il proprio parere **non oltre i 15 giorni successivi**, salvo diversa disposizione regolamentare in ampliamento di tale termine. Poi, il Segretario comunale provvederà tempestivamente alla trasmissione al Consiglio della relazione/parere dell'Organo di revisione.

Poi, il processo di bilancio, ora di competenza del Consiglio, sarà articolato in 2 momenti successivi:

1. il primo: **esame dello schema di bilancio predisposto dalla Giunta e della Relazione dell'Organo di revisione,**
2. il secondo: **approvazione del bilancio.**

LA PROGRAMMAZIONE E IL CICLO DI BILANCIO LE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE

DECRETO MEF 25 LUGLIO 2023 (G.U. N. 181 DEL 4 AGOSTO 2023)

AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI AL Dlgs. n. 188/2011:

9.3.1

- **Enti Locali – Processo di bilancio (emendamenti)**

entro i **termini previsti dal Regolamento di contabilità**,
i componenti dell'Organo consiliare e l'Organo esecutivo
potranno presentare **emendamenti** allo Schema di bilancio,
anche sulla base delle indicazioni presenti

nella **Relazione che riporta il Parere dell'Organo di revisione sul bilancio.**

Le proposte di emendamento devono riportare il parere
del dirigente competente per materia, del responsabile del servizio finanziario e dell'Organo di revisione.

L'eventuale emendamento presentato dall'Organo esecutivo per recepire le indicazioni
della Relazione dell'Organo di revisione sul bilancio
dovrà seguire il procedimento previsto per gli emendamenti allo schema di bilancio.

LA PROGRAMMAZIONE E IL CICLO DI BILANCIO LE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE

DECRETO MEF 25 LUGLIO 2023 (G.U. N. 181 DEL 4 AGOSTO 2023)

AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI AL Dlgs. n. 188/2011:

9.3.1

- **Enti Locali – Processo di bilancio (eventuali emendamenti finali e approvazione)**

i componenti dell'Organo consiliare e l'Organo esecutivo potranno presentare gli emendamenti allo Schema di bilancio entro i 3 giorni lavorativi precedenti la discussione in Consiglio (a altro termine previsto regolamentarmente).

In ogni caso, a seguito di variazioni del quadro normativo, nel corso del procedimento di approvazione di tali documenti, l'Organo esecutivo presenta al Consiglio emendamenti allo schema di bilancio e alla Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione.

(emendamenti per recepire le variazioni sulle annualità 2024 e 2025 fatte con variazione al bilancio 2023-2025 dopo l'approvazione dello schema di bilancio da parte della G.C.)

Entro il 31 dicembre di ciascun anno,

il Consiglio approva il bilancio di previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa con riferimento almeno al triennio successivo e l'eventuale Nota di aggiornamento al Dup

LA PROGRAMMAZIONE E IL CICLO DI BILANCIO LE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE

DECRETO MEF 25 LUGLIO 2023 (G.U. N. 181 DEL 4 AGOSTO 2023)

AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI AL Dlgs. n. 188/2011:

9.3.2

- **Enti Locali articolati in circoscrizioni o municipi – Processo di bilancio**

Nel caso di Enti Locali articolati in circoscrizioni, dal Regolamento di contabilità, risulta che le modalità di partecipazione delle circoscrizioni o dei municipi al processo di elaborazione e approvazione del bilancio di previsione, sono disciplinate prevedendo:

- a) forme eventuali di concorso alla formazione del bilancio di previsione, ad esempio attraverso segnalazioni del proprio fabbisogno finanziario, proposte delle risorse da assegnare, l'indicazione delle spese vincolate di competenza, ecc.
- b) un parere obbligatorio, non vincolante, sullo schema di bilancio approvato dall'Organo esecutivo.

Le varie forme di concorso alla formazione del bilancio di previsione e il parere obbligatorio sono inseriti

*nelle fasi del processo di bilancio per gli Enti Locali in generale
senza determinare ritardi nell'approvazione del bilancio.*

LA PROGRAMMAZIONE E IL CICLO DI BILANCIO LE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE

DECRETO MEF 25 LUGLIO 2023 (G.U. N. 181 DEL 4 AGOSTO 2023)

AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI AL Dlgs. n. 188/2011:

9.3.2

- **Enti Locali articolati in circoscrizioni o municipi – Processo di bilancio**

Nel caso di Enti Locali articolati in circoscrizioni, dal Regolamento di contabilità, risulta che le modalità di partecipazione delle circoscrizioni o dei municipi al processo di elaborazione e approvazione del bilancio di previsione, sono disciplinate prevedendo:

- a) forme eventuali di concorso alla formazione del bilancio di previsione, ad esempio attraverso segnalazioni del proprio fabbisogno finanziario, proposte delle risorse da assegnare, l'indicazione delle spese vincolate di competenza, ecc.
- b) un parere obbligatorio, non vincolante, sullo schema di bilancio approvato dall'Organo esecutivo.

Le varie forme di concorso alla formazione del bilancio di previsione e il parere obbligatorio sono inseriti

*nelle fasi del processo di bilancio per gli Enti Locali in generale
senza determinare ritardi nell'approvazione del bilancio.*

LA PROGRAMMAZIONE E IL CICLO DI BILANCIO LE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE

DECRETO MEF 25 LUGLIO 2023 (G.U. N. 181 DEL 4 AGOSTO 2023)

AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI AL Dlgs. n. 188/2011:

9.3.2

- **Enti Locali articolati in circoscrizioni o municipi – Processo di bilancio**

Nel caso di Enti Locali articolati in circoscrizioni, dal Regolamento di contabilità, risulta che le modalità di partecipazione delle circoscrizioni o dei municipi al processo di elaborazione e approvazione del bilancio di previsione, sono disciplinate prevedendo:

- a) forme eventuali di concorso alla formazione del bilancio di previsione, ad esempio attraverso segnalazioni del proprio fabbisogno finanziario, proposte delle risorse da assegnare, l'indicazione delle spese vincolate di competenza, ecc.
- b) un parere obbligatorio, non vincolante, sullo schema di bilancio approvato dall'Organo esecutivo. Le varie forme di concorso alla formazione del bilancio di previsione e il parere obbligatorio sono

inseriti

*nelle fasi del processo di bilancio per gli Enti Locali in generale
senza determinare ritardi nell'approvazione del bilancio.*

LA PROGRAMMAZIONE E IL CICLO DI BILANCIO LE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE

DECRETO MEF 25 LUGLIO 2023 (G.U. N. 181 DEL 4 AGOSTO 2023)

AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI AL Dlgs. n. 188/2011:

9.3.2

- **Enti Locali articolati in circoscrizioni o municipi – Processo di bilancio**

Nel caso di Enti Locali articolati in circoscrizioni, dal Regolamento di contabilità, risulta che le modalità di partecipazione delle circoscrizioni o dei municipi al processo di elaborazione e approvazione del bilancio di previsione, sono disciplinate prevedendo:

- a) forme eventuali di concorso alla formazione del bilancio di previsione, ad esempio attraverso segnalazioni del proprio fabbisogno finanziario, proposte delle risorse da assegnare, l'indicazione delle spese vincolate di competenza, ecc.
- b) un parere obbligatorio, non vincolante, sullo schema di bilancio approvato dall'Organo esecutivo.

Le varie forme di concorso alla formazione del bilancio di previsione e il parere obbligatorio sono inseriti

nelle fasi del processo di bilancio per gli Enti Locali in generale
senza determinare ritardi nell'approvazione del bilancio.

LA PROGRAMMAZIONE E IL CICLO DI BILANCIO LE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE

DECRETO MEF 25 LUGLIO 2023

(G.U. N. 181 DEL 4 AGOSTO 2023)

AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI AL Dlgs. n. 188/2011:

9.3.3

- **Enti Locali di piccole dimensioni – Processo di bilancio**

Enti di piccole dimensioni (definizione): gli Enti Locali la cui struttura organizzativa non presenta un'articolazione tale da consentire l'applicazione dell'art. 153, comma 4, del Tuel, ove prevede che le previsioni di entrata e di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione sono avanzate dai vari servizi (non articolazione in vari servizi dell'Ente).

quindi negli Enti Locali che all'avvio del processo di predisposizione del bilancio

1. *hanno meno di 50 dipendenti*
2. *o la cui articolazione organizzativa non prevede distinte figure di responsabilità per l'ufficio personale, dell'ufficio tecnico e dell'ufficio entrate,*

lo Schema di bilancio è predisposto dall'**Organo esecutivo**

(si salta il doppio passaggio ragioniere/responsabili/giunta e l'iter inizia 15 gg dopo)
con la collaborazione del Segretario comunale e del Responsabile del servizio finanziario

LA PROGRAMMAZIONE E IL CICLO DI BILANCIO LE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE

DECRETO MEF 25 LUGLIO 2023
(G.U. N. 181 DEL 4 AGOSTO 2023)

AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI AL Dlgs. n. 188/2011:

9.3.3

- **Enti Locali di piccole dimensioni – Processo di bilancio**

entro il 30 settembre

di ogni anno, il Responsabile del servizio finanziario predispone e trasmette all'Organo esecutivo e al Segretario comunale lo schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (“**bilancio tecnico**”) e la documentazione di natura contabile necessaria per l'elaborazione delle previsioni di bilancio.

entro il 15 ottobre,

sulla base della documentazione trasmessa, **l'Organo esecutivo**, con la collaborazione del Responsabile del servizio finanziario e, se possibile, degli uffici del Comune, dovrà definire le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione.

LA PROGRAMMAZIONE E IL CICLO DI BILANCIO LE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE

DECRETO MEF 25 LUGLIO 2023
(G.U. N. 181 DEL 4 AGOSTO 2023)

AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI AL Dlgs. n. 188/2011:
9.3.3

- **Enti Locali di piccole dimensioni – Processo di bilancio**

entro il 20 ottobre,

il Responsabile del servizio finanziario dovrà verificare le previsioni di bilancio con loro iscrizione nel bilancio, dovrà determinare il risultato di amministrazione presunto, **predisporre la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmettere all'Organo esecutivo** la documentazione necessaria per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell'Organo di revisione).

entro il 15 novembre di ogni anno,

in attuazione dell'art. 174 del Tuel, **l'Organo esecutivo dovrà predisporre lo schema di bilancio di previsione** e lo presenta all'Organo consiliare con gli allegati,

e poi il processo di approvazione del bilancio prosegue

secondo le modalità indicate per gli Enti Locali in generale (non di piccola dimensione)

LA PROGRAMMAZIONE E IL CICLO DI BILANCIO LE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE

DECRETO MEF 25 LUGLIO 2023 (G.U. N. 181 DEL 4 AGOSTO 2023)

AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI AL Dlgs. n. 188/2011:

9.3.4

- **Enti Locali che hanno attribuito la gestione del proprio bilancio alle Unioni di comuni –
Processo di bilancio**

L'Unione cura i rapporti con gli Comuni aderenti assicurando l'approvazione del bilancio finanziario nei termini di legge.

Entro il 30 settembre

di ogni anno, il Responsabile del servizio finanziario dell'Unione dovrà predisporre uno schema di bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (“**bilancio tecnico**”) sulla base degli indirizzi strategici e operativi ricevuti dall'Organo esecutivo dell'Ente Locale aderente.

nei successivi 15 giorni,

ricevuta la documentazione, l'Organo esecutivo di concerto con il Responsabile del servizio finanziario dell'Unione deve determinare in via definitiva le previsioni di entrata e di spesa.

LA PROGRAMMAZIONE E IL CICLO DI BILANCIO LE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE

DECRETO MEF 25 LUGLIO 2023

(G.U. N. 181 DEL 4 AGOSTO 2023)

AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI AL Dlgs. n. 188/2011:

9.3.4

- **Enti Locali che hanno attribuito la gestione del proprio bilancio alle Unioni di comuni –
Processo di bilancio**

entro il 20 ottobre,

il Responsabile del servizio finanziario dell'Unione, dopo aver predisposto la Nota di aggiornamento al Dup e la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati, dovrà trasmettere tale documentazione, unitamente alle relative proposte di deliberazione, all'Organo esecutivo dell'Ente Locale per la successiva adozione.

entro il 15 novembre di ogni anno,

in attuazione dell'art. 174 del Tuel, l'Organo esecutivo dovrà predisporre lo Schema di bilancio di previsione da presentare all'Organo consiliare, unitamente agli allegati.

Il Responsabile del servizio finanziario dell'Unione dovrà trasmettere tempestivamente le predette deliberazioni all'Organo di revisione per l'ottenimento dei relativi pareri, unitamente ai relativi allegati,

e poi il processo di approvazione del bilancio prosegue secondo le modalità indicate per gli Enti Locali in generale

LA PROGRAMMAZIONE E IL CICLO DI BILANCIO LE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE

DECRETO MEF 25 LUGLIO 2023

(G.U. N. 181 DEL 4 AGOSTO 2023)

AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI AL Dlgs. n. 188/2011:

9.3.5

- **Province e delle Città metropolitane – Processo di bilancio**

Quanto previsto per gli Enti Locali in generale si applica, in quanto compatibile, anche alle Province e alle Città metropolitane, tenuto conto della specificità del ruolo svolto dai rispettivi organi nel processo di predisposizione e approvazione del bilancio di previsione.

Le Province dovranno provvedere all'approvazione del bilancio di previsione rispettando le seguenti tempistiche:

entro il 15 novembre di ogni anno,

in attuazione dell'art. 174 del Tuel, il Presidente della Provincia dovrà predisporre lo **Schema di bilancio di previsione** da presentare all'Organo consiliare unitamente ai relativi allegati che dovrà essere trasmesso all'Organo di revisione per il parere previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), Tuel, *secondo le modalità indicate per gli Enti Locali in generale.*

Entro il 10 dicembre,

il **Consiglio adotta lo Schema di bilancio**, su proposta del Presidente della Provincia, e lo sottopone **all'Assemblea dei Sindaci**

LA PROGRAMMAZIONE E IL CICLO DI BILANCIO LE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE

DECRETO MEF 25 LUGLIO 2023

(G.U. N. 181 DEL 4 AGOSTO 2023)

AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI AL Dlgs. n. 188/2011:

9.3.5

- **Province e delle Città metropolitane – Processo di bilancio**

entro il 20 dicembre, l'Assemblea dei Sindaci rende e trasmette il proprio parere.

entro il 31 dicembre, il Consiglio approva in via definitiva il bilancio di previsione.

Le Città metropolitane provvedono all'approvazione del bilancio di previsione predisposto *seguendo le fasi indicate per gli Enti Locali in generale*, rispettando le seguenti tempistiche:

entro il 15 novembre di ogni anno, in attuazione dell'art. 174 del Tuel, il Sindaco metropolitano deve predisporre lo Schema di bilancio di previsione da presentare all'Organo consiliare unitamente ai relativi allegati.

Lo Schema di bilancio di previsione è trasmesso all'Organo di revisione per il parere.

entro il 10 dicembre, il Consiglio adotta lo schema di bilancio, su proposta del Sindaco metropolitano, e lo sottopone alla Conferenza metropolitana.

entro il 20 dicembre, la Conferenza metropolitana rende il proprio parere.

entro il 31 dicembre, il Consiglio approva in via definitiva il bilancio di previsione.

LA PROGRAMMAZIONE E IL CICLO DI BILANCIO LE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE

DECRETO MEF 25 LUGLIO 2023

(G.U. N. 181 DEL 4 AGOSTO 2023)

AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI AL Dlgs. n. 188/2011:

9.3.6

- **Il processo di bilancio in caso di rinvio dei termini di approvazione del bilancio**

il rinvio dei termini di approvazione del bilancio

eventualmente disposto con Dm. (ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Tuel),

anche se determinato da motivazioni di natura generale,

è adottato dagli Enti Locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini,

per le **STESSE motivazioni addotte nei Dm. di rinvio**

per gli Enti Locali non interessati alle motivazioni addotte nei Dm.,

l'autorizzazione all'esercizio provvisorio disposta con Dm.

non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione,

e il processo di bilancio prosegue al fine di **garantirne la conclusione entro il 31 dicembre**.

anche in caso di autorizzazione legislativa all'esercizio provvisorio,

gli Enti Locali valutano l'effettiva necessità di rinviare l'approvazione del bilancio di previsione

(motivazione specifica)

LA PROGRAMMAZIONE E IL CICLO DI BILANCIO LE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE

DECRETO MEF 25 LUGLIO 2023

(G.U. N. 181 DEL 4 AGOSTO 2023)

AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI AL Dlgs. n. 188/2011:

9.3.6

- **Il processo di bilancio in caso di rinvio dei termini di approvazione del bilancio**

per gli Enti che decidono di avvalersi o dell'autorizzazione dell'esercizio provvisorio sono riprogrammate le fasi del processo di predisposizione e approvazione del bilancio

(se ancora non svolte alla data del Dm. che ha disposto il rinvio del termine di approvazione del bilancio):

- **entro 85 gg. prima del termine prorogato previsto per l'approvazione del bilancio di previsione,** i Responsabili degli uffici propongono al responsabile del servizio finanziario le modifiche alle previsioni del «bilancio tecnico»
- **entro 60 giorni prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione,** il Responsabile del servizio finanziario predispose lo Schema di bilancio completo degli allegati e lo trasmette all'Organo esecutivo
- **entro 45 giorni prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione,** l'Organo esecutivo predispose lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'Organo consiliare unitamente agli allegati

nel caso di brevi differimenti, non coerenti con le tempistiche previste nel presente paragrafo, l'Organo esecutivo individua le scadenze del processo di bilancio sulla base della durata dell'esercizio provvisorio autorizzato

**LA PROGRAMMAZIONE E IL CICLO DI BILANCIO
LE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE**

**DECRETO MEF 25 LUGLIO 2023
(G.U. N. 181 DEL 4 AGOSTO 2023)**

AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI AL Dlgs. n. 188/2011:

ESEMPIO 2

dopo l'esempio n. 1 del Principio 4/2 è inserito ora anche
l'esempio n. 2 *“Il processo di predisposizione delle previsioni di bilancio
di un Comune (le attività dei Responsabili degli uffici e del servizio finanziario)”*
che esemplifica operativamente e in dettaglio il corretto processo di bilancio
da attuare da parte di un Ente Locale nel rispetto puntuale di quanto sopra esposto.

L'esempio fa riferimento al 2024
ma il processo di bilancio è valido anche per il 2023
in quanto il Dm. è in vigore
(anche se vi sono iniziative delle associazioni dei Comuni per applicare le disposizioni solo
dal 2024, ed evitare le **conseguenze** di un'eventuale **GESTIONE PROVVISORIA**)

LA PROGRAMMAZIONE E IL CICLO DI BILANCIO LE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE

DECRETO MEF 25 LUGLIO 2023

(G.U. N. 181 DEL 4 AGOSTO 2023)

AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI AL Dlgs. n. 188/2011:

ESEMPIO 2 – ESEMPLIFICAZIONE SESSIONE DI BILANCIO

Il «bilancio tecnico» 2025-2027

è elaborato sulla base delle Linee strategiche ed operative del Dup 2025-2027 e per le previsioni delle entrate e delle spese che non sono state considerate nel Dup, il responsabile finanziario fa riferimento ai **dati di consuntivo consolidati degli esercizi precedenti, alla normativa vigente e alle previsioni del bilancio in corso di gestione relative alle annualità successive** (cd. «trascinamento delle previsioni assestate»).

ulteriore possibile utilizzo delle previsioni pluriennali del bilancio quindi rilevanza delle previsioni del secondo e terzo esercizio del bilancio di previsione

LA PROGRAMMAZIONE E IL CICLO DI BILANCIO LE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE

DECRETO MEF 25 LUGLIO 2023

(G.U. N. 181 DEL 4 AGOSTO 2023)

AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI AL Dlgs. n. 188/2011:

ESEMPIO 2 – ESEMPLIFICAZIONE SESSIONE DI BILANCIO

Per la predisposizione delle previsioni tecniche riguardanti **gli investimenti e i relativi finanziamenti**, in attesa di ricevere le previsioni dei servizi competenti, il Responsabile del servizio finanziario fa riferimento al Piano triennale e all'Elenco annuale degli investimenti riportato nel Dup e agli investimenti in corso di realizzazione previsti nel bilancio in gestione. Se il Dup non è stato presentato o non comprende il Piano triennale degli investimenti, il «bilancio tecnico» riporta gli investimenti inseriti nell'ultimo Piano triennale degli investimenti approvato e quelli in corso di realizzazione compresi nel bilancio in gestione, tenendo conto dei correlati e vigenti cronoprogrammi di spesa.

Gli investimenti previsti per l'esercizio corrente nel Piano triennale degli investimenti e nel bilancio di previsione in gestione, che alla data di elaborazione della proposta di bilancio non sono stati ancora impegnati e per i quali non sono state formalmente avviate le procedure di affidamento, possono essere considerati da avviare nella prima annualità del triennio oggetto di programmazione, conservando e adeguando di conseguenza il Fpv (nei casi previsti dal paragrafo 5.4.9 e ss. del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2). 39

LA PROGRAMMAZIONE E IL CICLO DI BILANCIO
LE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE
DECRETO MEF 25 LUGLIO 2023

(G.U. N. 181 DEL 4 AGOSTO 2023)

AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI AL Dlgs. n. 188/2011:

ESEMPIO 2 – ESEMPLIFICAZIONE SESSIONE DI BILANCIO

(segue investimenti)

Per le procedure formalmente avviate che non si concluderanno entro l'esercizio corrente è adottato il medesimo trattamento contabile.

Per gli investimenti per i quali non è stata ancora individuata l'esigibilità della spesa, in attesa delle indicazioni dei servizi competenti, il Responsabile del servizio finanziario applica il *paragrafo 5.4.5 dell'allegato 4/2* che consente di operare una previsione “iniziale” del Fpv nel primo anno *(in cui si prevede l'avvio dell'investimento anche se non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa, per l'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi programmati)* da rendere effettiva e autorizzatoria in corso d'anno allorché si disporrà delle relative informazioni progettuali sulla tempistica di attuazione della spesa con le modalità previste dai principi contabili.

Con riferimento alle previsioni riguardanti gli investimenti, il Responsabile del servizio finanziario segnala ai responsabili dei servizi la necessità di predisporre e aggiornare i cronoprogrammi, in quanto è possibile applicare il richiamato paragrafo 5.4.5 solo nei casi di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

LA PROGRAMMAZIONE E IL CICLO DI BILANCIO LE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE

DECRETO MEF 25 LUGLIO 2023

(G.U. N. 181 DEL 4 AGOSTO 2023)

AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI AL Dlgs. n. 188/2011:

ESEMPIO 2 – ESEMPLIFICAZIONE SESSIONE BILANCIO 2023-2025

inizio del mese settembre 2024

- l'assessore al bilancio invita il responsabile del servizio finanziario ad avviare il processo di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 nel rispetto del paragrafo 9.3.1 e in coerenza con le linee strategiche ed operative del Dup 2025-2027.
- l'assessore segnala, altresì, che l'assenza di variazioni significative dello scenario generale e del quadro normativo di riferimento non comporta la necessità di **atti di indirizzo della Giunta** ulteriori rispetto alle indicazioni del Dup che, anche se ancora non approvato dal Consiglio, costituisce la comunicazione delle linee strategiche e operative su cui la giunta intende operare e rispetto alle quali presentare in Consiglio il bilancio di previsione.

LA PROGRAMMAZIONE E IL CICLO DI BILANCIO LE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE

DECRETO MEF 25 LUGLIO 2023

(G.U. N. 181 DEL 4 AGOSTO 2023)

AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI AL Dlgs. n. 188/2011:

ESEMPIO 2 – ESEMPLIFICAZIONE SESSIONE DI BILANCIO

Preso atto di tale comunicazione,

il Responsabile del servizio finanziario completa le attività necessarie per l'elaborazione del bilancio tecnico e della correlata documentazione contabile.

Il **13 settembre 2024** trasmette la documentazione complessiva ai responsabili dei servizi con la richiesta di proporre le previsioni di bilancio (ai sensi dell'art. 153, comma 4, del Tuel), nel rispetto dei principi contabili generali ed applicati allegati al presente Decreto, con particolare riguardo ai principi della veridicità, attendibilità e prudenza, rappresentando che:

- il Principio contabile generale n. 5 distingue la veridicità dei documenti previsionali rispetto a quella dei documenti di rendicontazione. La **veridicità** dei documenti riguardanti le previsioni è “*da intendersi come **rigorosa valutazione dei flussi finanziari** (e nel caso anche economici) generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento. Si devono quindi evitare le sottovalutazioni e le sopravvalutazioni delle singole poste che invece devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo*”;
- il Principio contabile generale n. 6 della **significatività e rilevanza** prevede che “*Il procedimento di formazione del sistema di bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla **ragionevolezza, ed all'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione***”.

LA PROGRAMMAZIONE E IL CICLO DI BILANCIO

LE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE

DECRETO MEF 25 LUGLIO 2023

ESEMPIO 2 – ESEMPLIFICAZIONE

Il Responsabile del servizio finanziario predisponde anche le informazioni di natura contabile da trasmettere ai responsabili dei servizi con il «bilancio tecnico» al fine di favorire l'elaborazione delle previsioni di entrata e di spesa individuate, costituite dalla seguente documentazione:

- 1) le **previsioni iniziali e definitive e i dati di consuntivo** dei capitoli e degli articoli del primo esercizio del Peg dell'esercizio precedente (dati di competenza e di cassa).
Ai fini dell'elaborazione del bilancio di previsione e del Peg 2025-2027 sono inviate le previsioni iniziali, definitive, accertamenti/impegni e incassi/pagamenti dei capitoli dell'esercizio 2023;
- 2) le **previsioni iniziali e assestate, e i dati relativi agli accertamenti/impegni e incassi/pagamenti** dei capitoli del primo esercizio del Peg in corso di gestione (riferiti alla data del 31 luglio).
Ai fini dell'elaborazione del Peg 2025-2027 sono indicate le previsioni iniziali e assestate, gli accertamenti/impegni e incassi/pagamenti dei capitoli dell'esercizio 2024;
- 3) le previsioni assestate, accertamenti e impegni dei capitoli relativi agli esercizi del Peg successivi a quello corrente (riferiti almeno alla data del 31.7)
Ai fini dell'elaborazione del Peg 2025-2027 sono indicate le previsioni definitive degli esercizi 2025 e 2026 (del bilancio di previsione in gestione 2024-2026) e accertamenti/impegni degli esercizi 2025-2026;
- 4) gli impegni e gli accertamenti registrati nelle scritture contabili dell'Ente relativi all'esercizio successivo al bilancio in corso di gestione. Ai fini dell'elaborazione del Peg 2025-2027 sono indicati gli accertamenti/impegni dell'esercizio 2027.

L'individuazione delle informazioni di natura contabile da trasmettere ai responsabili degli uffici con il «bilancio tecnico»

LA PROGRAMMAZIONE E IL CICLO DI BILANCIO

LE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE

DECRETO MEF 25 LUGLIO 2023

ESEMPIO 2 – ESEMPLIFICAZIONE

Nella fase di elaborazione delle previsioni, un ruolo fondamentale è svolto da:

- i Responsabili degli uffici tecnici, che verificano la fattibilità e la tempistica delle previsioni tecniche riguardanti la realizzazione degli **investimenti** e dei relativi pagamenti in considerazione dei cronoprogrammi e dei Sal dei singoli investimenti, e segnalano al responsabile del servizio finanziario le variazioni da apportare alle previsioni del bilancio di previsione tenendo conto del Piano triennale degli investimenti eventualmente approvato.

Gli eventuali successivi aggiornamenti del Piano triennale sono recepiti nel corso del processo di definizione e approvazione del

bilancio di previsione e attraverso variazioni del bilancio;

- il Responsabile delle risorse umane, che verifica le previsioni di entrata e di spesa riguardanti il **personale** indicate nel bilancio tecnico e propone le necessarie variazioni tenendo conto delle risorse finanziarie che il Dup destina ai fabbisogni di personale, del personale in servizio e delle assunzioni programmate, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- il Responsabile dell'ufficio legale, che sulla base della ricognizione e dell'aggiornamento del **contenzioso** in essere, legato ai rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso, verifica l'importo del fondo contenzioso;
- i Responsabili delle entrate che, nel rispetto del Principio della prudenza, segnalano le variazioni da apportare alle previsioni tecniche in relazione all'andamento degli accertamenti dell'ultimo triennio, dell'eventuale avvio di interventi di lotta all'evasione o di incremento di tariffe o tributi.

Dedicano una particolare attenzione alla verifica **dell'adeguatezza del Fcde** e segnalano eventuali criticità nella riscossione di specifiche entrate.

LA PROGRAMMAZIONE E IL CICLO DI BILANCIO

LE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE

DECRETO MEF 25 LUGLIO 2023

ESEMPIO 2 – ESEMPLIFICAZIONE

- i Responsabili delle singole entrate effettuano un'ulteriore verifica sulle previsioni di entrata dell'anno corrente finalizzate alla determinazione del **risultato presunto di amministrazione** e verificano anche l'adeguatezza del **Fcde** relativo alle entrate di propria competenza dell'esercizio in corso;
- i Responsabili delle spese che segnalano le variazioni alle previsioni di bilancio, tenendo conto dei possibili **oneri futuri** derivanti da impegni più o meno certi, sia per il loro ammontare che per la loro scadenza, al fine di preservare gli equilibri futuri. Gli stanziamenti di spesa sono determinati in modo funzionale e proporzionato a **garantire lo svolgimento delle attività e degli interventi programmati**.
- i Responsabili delle spese effettuano il bilanciamento tra le previsioni di entrata di propria competenza e le previsioni delle spese, sia di tipo vincolato, sia non vincolate, sia **ricorrenti e non ricorrenti**, ai fini della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio.

Il **Responsabile del servizio finanziario** verifica le proposte avanzate dai vari servizi nel rispetto dell'art. 153, comma 4, del Tuel, e predispone il bilancio di previsione completo degli allegati, dedicando una particolare attenzione all'elaborazione del risultato di amministrazione presunto e all'eventuale aggiornamento del ripiano del disavanzo nonché degli equilibri generali di bilancio previsti dalla normativa vigente.

A tal fine, con riferimento ai Responsabili degli uffici che non hanno risposto, considera l'assenza di proposte come condivisione delle previsioni del «bilancio tecnico» di rispettiva competenza e delle correlate responsabilità.

LA PROGRAMMAZIONE E IL CICLO DI BILANCIO LE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE

DECRETO MEF 25 LUGLIO 2023 ESEMPIO 2 – ESEMPLIFICAZIONE

entro il 4 ottobre 2024

il responsabile del servizio finanziario riceve dai responsabili dei servizi le proposte di modifica e integrazione delle previsioni del bilancio tecnico di rispettiva competenza. A seguito dell'invio delle previsioni di competenza, i responsabili dei servizi avviano le attività necessarie per la predisposizione delle eventuali proposte di deliberazione di cui **all'art. 172, comma 1, lett. b) e c)** (*quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie + tariffe, aliquote d'imposta e eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi*), corredate dal parere tecnico, da inviare al servizio finanziario per il parere contabile.

LA PROGRAMMAZIONE E IL CICLO DI BILANCIO LE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE

DECRETO MEF 25 LUGLIO 2023 ESEMPIO 2 – ESEMPLIFICAZIONE

20 ottobre 2024,

il Responsabile del servizio finanziario trasmette all'Organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 (escluso il Parere dell'Organo di revisione).

31 ottobre 2024,

esaminata la documentazione riguardante il bilancio di previsione, la Giunta invita il Responsabile del servizio finanziario e dell'ufficio tecnico a rivedere le previsioni degli investimenti delle missioni XX e YY, verificandone la coerenza con quelli individuati nel Piano triennale degli investimenti previsto nel Dup.

LA PROGRAMMAZIONE E IL CICLO DI BILANCIO LE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE

DECRETO MEF 25 LUGLIO 2023

ESEMPIO 2 – ESEMPLIFICAZIONE

7 novembre 2024

il Responsabile del servizio finanziario aggiorna e ritrasmette alla Giunta la documentazione riguardante il bilancio di previsione.

12 novembre 2024

la Giunta approva la delibera concernente lo schema del bilancio di previsione e la trasmette al Consiglio il 13 novembre 2024.

L'Organo di revisione riceve la delibera di approvazione dello schema di bilancio il **13 novembre 2024** e rende il proprio parere il **25 novembre 2024**.

LA PROGRAMMAZIONE E IL CICLO DI BILANCIO LE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE

DECRETO MEF 25 LUGLIO 2023 ESEMPIO 2 – ESEMPLIFICAZIONE

15 novembre 2024

i consiglieri avviano l'esame preliminare dello Schema di delibera trasmesso dalla giunta che prosegue a seguito della trasmissione della relazione dell'organo di revisione.

25 novembre 2024

il Segretario comunale trasmette al Consiglio il Parere dell'Organo di revisione.

2 dicembre 2024

è convocata la prima riunione del Consiglio per discutere e approvare il bilancio di previsione 2025-2027

EVENTUALI EMENDAMENTI

20 dicembre 2024

il Consiglio approva il bilancio di previsione 2025/2027

LA PROGRAMMAZIONE E IL CICLO DI BILANCIO

LE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE

Tuel

art. 169 - Piano esecutivo di gestione (obbligo solo per Comuni > 5.000 ab.)

(obiettivi di gestione ai responsabili in termini finanziari e di risorse)

entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione

la Giunta delibera il Peg in termini di competenza

per il primo esercizio il Peg è redatto anche in termini di cassa

il Peg è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio,

individua gli obiettivi della gestione

e affida tali obiettivi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi

il Peg è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il Dup

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

Dlgs. n. 267/2000 (Tuel)

Art. 239 - Funzioni dell'organo di revisione

comma 1

L'Organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

- a) attività di collaborazione con l'Organo consiliare
- b) **pareri**, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
 - 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
 - 2) **proposta di bilancio di previsione**

.....

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE

Dlgs. n. 267/2000 (Tuel)

Art. 239 - Funzioni dell'Organo di revisione

Parere sulla proposta di bilancio di previsione

motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti tenuto conto anche del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario delle variazioni rispetto agli esercizi precedenti dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE

Dlgs. n. 267/2000 (Tuel)

Art. 239 - Funzioni dell'Organo di revisione

Parere sulla proposta di bilancio di previsione

Il Parere dell'Organo di revisione è trasmesso all'Organo consiliare
entro i termini previsti dal Regolamento

L'Organo consiliare:

- dovrà adottare i provvedimenti conseguenti alle eventuali modifiche ed integrazioni proposte dall'Organo di revisione oppure
- motivarne il non accoglimento.

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE

Dlgs. n. 267/2000 (Tuel)

Art. 239 - Funzioni dell'organo di revisione

Parere sulla proposta di bilancio di previsione

Le previsioni devono conformarsi agli atti fondamentali della programmazione dell'Ente:

- linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti di mandato e loro adeguamento;
- Dup;
- programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui alla Legge n. 109/94, art. 14, n. 11;
- strumenti urbanistici e relativi piani di attuazione;
- piano di alienazione aree e fabbricati;
- programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- piani triennali per il contenimento delle spese di funzionamento delle strutture dell'Ente;
- ecc..

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE

Dlgs. n. 267/2000 (Tuel)

Art. 239 - Funzioni dell'Organo di revisione

Parere sulla proposta di bilancio di previsione

Deve attestare:

- l'osservanza delle norme vigenti, dello statuto e dei regolamenti;
- l'osservanza dei principi del bilancio e delle modalità rappresentative (utilizzo degli schemi Arconet);
- la completezza degli allegati;
- la coerenza delle previsioni con gli atti fondamentali di programmazione e gestione (coerenza interna);
- la coerenza delle previsioni con la programmazione regionale e gli obiettivi di finanza pubblica (coerenza esterna);
- il rispetto del pareggio finanziario e degli altri equilibri finanziari complessivi (equilibrio di competenza di parte corrente e programmazione di cassa non negativa al 31/12/NN);
- il giudizio sull'attendibilità delle previsioni di entrata e di congruità delle previsioni di spesa.

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

DOCUMENTAZIONE DA VALUTARE

- ❑ lo Schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2024/2026;
- ❑ il Dup (Documento unico di programmazione) 2024/2026;
- ❑ il Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione 2023;
- ❑ il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del “*Fondo pluriennale vincolato*”;
- ❑ il Prospetto concernente la composizione del “*Fondo crediti di dubbia esigibilità*”;
- ❑ il Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- ❑ il Prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di Organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- ❑ il Prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- ❑ il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente alla prima annualità del bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito *internet* dell'Ente Locale;

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

DOCUMENTAZIONE DA VALUTARE (segue)

- ❑ le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle Unioni di comuni e dei soggetti considerati nel Gruppo “*Amministrazione pubblica del Comune di*” di cui al principio applicato del bilancio consolidato – Allegato n. 4/4 [al Dlgs. n. 118/2011](#), relativi al penultimo esercizio antecedente alla prima annualità del bilancio di previsione oggetto di verifica;
- ❑ la Deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i Comuni verificano la quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi della [Legge n. 167/62](#), [della Legge n. 865/1971](#) e [della Legge n. 457/1978](#) - che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie, e stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- ❑ le Deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i Tributi locali e per i servizi locali nonché, per i “*servizi a domanda individuale*”, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- ❑ la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- ❑ il Prospetto della concordanza tra il bilancio di previsione e gli obiettivi di saldo programmatico di finanza pubblica per la triennalità 2024-2026 ([art. 9, della Legge n. 243/2012](#); Allegato n. 9 al Bilancio di Previsione);
- ❑ la Nota integrativa;
- ❑ la Dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa;
- *Nel caso in cui tali documenti contabili siano integralmente pubblicati nei siti internet degli Enti, ne è allegato l'elenco con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali.*

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

Entrata/tipologia (o natura)
Spesa/missioni-programmi (o natura)

- Confronto temporale delle voci per anno (o anche con altri enti simili)
- Individuazione degli scostamenti
- Analisi degli scostamenti
- Motivazione degli scostamenti
 - Giustificazione degli scostamenti legittima
 - Giustificazione degli scostamenti congrua e prudentiale

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

Entrata/tipologia (o natura)

TIPOLOGIA/TITOLI	RENDICONTO 2022	ASSESTATO O RENDICONTO 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
Fondo pluriennale vincolato (Fpv)					
di cui di parte corrente					
di cui di parte capitale					
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
101: Imposte tasse e proventi assimilati					
104: Compartecipazioni di tributi					
301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali					
302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia aut.					
TOTALE TITOLO 1					
TRASFERIMENTI CORRENTI					
101: Trasferimenti correnti da Amm/ni pubbliche					
102: Trasferimenti correnti da Famiglie					
103: Trasferimenti correnti da Imprese					
104: Trasferimenti correnti Istituzioni Sociali Private					
105: Trasferimenti correnti da Ue e Resto del Mondo					
TOTALE TITOLO 2					
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
100: Vendita beni e servizi e proventi da gestione beni					
200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti					
300: Interessi attivi					
400: Altre entrate da redditi da capitale					
500: Rimborsi e altre entrate correnti					
TOTALE TITOLO 3					
TOTALE ENTRATE CORRENTI					
ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
100: Tributi in conto capitale					
200: Contributi agli investimenti					
300: Altri trasferimenti in conto capitale					
400: Entrate da alienazione di beni materiali e immat.					
500: Altre entrate in conto capitale					
TOTALE TITOLO 4					
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
100: Alienazione di attività finanziarie					
200: Riscossione di crediti di breve termine					
300: Riscossione crediti di medio-lungo termine					
400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie					
TOTALE TITOLO 5					
ACCENSIONE PRESTITI					
100: Emissione di titoli obbligazionari					
200: Accensione Prestiti a breve termine					
300: Accensione mutui e altri fin/ti a md/l. termine					
400: Altre forme di indebitamento					
TOTALE TITOLO 6					
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE TOTALE TITOLO 7					
PARTITE GIRO E CONTO TERZI					
Entrate per partite di giro					
Entrate per partite conto terzi					
TOTALE TITOLO 9					
AVANZO AMM.NE APPLICATO					
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE					

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

Spesa/missioni-programmi (o natura)

MACROAGGREGATI	RENDICONTO 2022	ASSESTATO O RENDICONTO 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
DISAVANZO DI AMMINISTR.NE					
SPESE CORRENTI					
Redditi da lavoro dipendente					
Imposte e tasse a carico dell'Ente					
Acquisto di beni e di servizi					
Trasferimenti correnti					
Interessi passivi					
Altre spese per redditi da capitale					
Rimborsi e poste correttive delle entrate					
Altre spese correnti					
TOTALE TITOLO 1					
SPESE IN C/CAPITALE					
Tributi in conto capitale a carico dell'ente					
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Contributi agli investimenti					
Altri trasferimenti in conto capitale					
Altre spese in conto capitale					
TOTALE TITOLO 2					
SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
Acquisizioni di attività finanziarie					
Concessione crediti di breve termine					
Concessione crediti di medio - lungo termine					
Altre spese per incremento di attività finanziarie					
TOTALE TITOLO 3					
RIMBORSO PRESTITI					
Rimborso di titoli obbligazionari					
Rimborso prestiti a breve termine					
Rimborso mutui e altri finanziamenti a mdfl. termine					
Rimborso di altre forme di indebitamento					
Fondi per rimborso prestiti					
TOTALE TITOLO 4					
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE TOTALE TITOLO 5					
PARTITE GIRO E CONTO TERZI					
Uscite per partite di giro					
Uscite per partite conto terzi					
TOTALE TITOLO 7					
TOTALE COMPLESSIVO SPESE					

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

PREVISIONI DI CASSA 2024

Corte dei conti – Sezione delle autonomie – Deliberazione n. 2/SEZAUT/2022/Inpr del 24 febbraio 2022

Linee guida per la relazione dei Revisori dei Conti dei Comuni sui Bilanci di previsione 2022-2024

- formare le previsioni parametrando puntualmente al livello dei crediti (tanto per i residui, che per la competenza) che si prevede verranno riscossi nell'esercizio
- tenendo anche conto della media delle riscossioni degli ultimi anni, in modo da rappresentare compiutamente e con elevata attendibilità il flusso di entrata presumibile.

Nel Parere indicare:

- le modalità vengono previste le entrate le spese del bilancio di cassa del primo esercizio
- se le previsioni sono congrue e attendibili

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

Art. 147-*quinquies* - Controllo sugli equilibri finanziari

Controllo svolto sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'Organo di revisione

Occorre tener conto del Regolamento di contabilità dell'Ente + disposizioni dell'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali e delle norme che regolano il concorso degli Enti Locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica + norme di attuazione dell'art. 81 della Costituzione

Effettuare una valutazione concreta e tempestiva degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'Ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni (Direzione e coordinamento, «controllo analogo», «controllo analogo congiunto»)

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

- Verifica **dell'equilibrio di cassa** (programmare cassa non negativa al 31/12)
- Verifica **del pareggio finanziario** della gestione di competenza (confronto con le previsioni assestate di entrata e di spesa, gli accertamenti e gli impegni alla data della salvaguardia e il presumibile importo degli stessi al 31/12)
- Verifica degli equilibri parziali della gestione, principalmente **l'equilibrio di parte corrente non negativo**, valutando anche tutte le entrate e le spese a carattere non ripetitivo

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

Art. 162 - Principi del bilancio

Il bilancio di previsione è deliberato
in **pareggio finanziario** complessivo per la competenza,
comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e
del recupero del disavanzo di amministrazione
nonché garantendo un Fondo di cassa finale non negativo
+ pareggio finanziario di parte corrente

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

EQUILIBRI FINANZIARI

Verifica dell'equilibrio finanziario complessivo (art. 162 Tuel)

ANALIZZARE IL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI ALLEGATO AL BILANCIO

SCHEMA OBBLIGATORIO ARCONET (Allegato 10)

- **EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ≥ 0**
 - Raggiunto con applicazione di avanzo presunto di amministrazione
 - Raggiunto con utilizzo legittimo di entrate in conto capitale
 - in caso di rinegoziazione di mutui i risparmi di spesa possono sempre destinarsi anche a spesa corrente almeno per gli anni 2022 e 2025 (art. 7, comma 2, Dl. n. 78/2015)
 - Oneri per permessi di costruire destinati a manutenzioni anche ordinarie (sempre prorogato?)
 - Raggiunto grazie a entrate non ripetitive maggiori delle spese non ripetitive
 - Esuberante e quindi da utilizzare anche per investimenti
- **EQUILIBRIO FINALE =0**

POI VERIFICHE/MONITORAGGIO COSTANTE E CONTINUO
AD OGNI VARIAZIONI, ALLA SALVAGUARDIA E AGLI ASSESTAMENTI,
ANCHE IN OTTICA PLURIENNALE

PER AGEVOLARE ANCHE LA VALUTAZIONE IN CASO DI ASSEVERAZIONE RICHIESTA ALL'ORGANO DI REVISIONE
E PREVENIRE SITUAZIONI DI CRISI FINANZIARIA

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo

le entrate e le spese che rivestono carattere di eccezionalità e non ripetitività

Da evidenziate per capire l'impatto rilevante sugli equilibri del bilancio di previsione 2024-2026

Entrate

Contributo per rilascio permesso di costruire

Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni

Recupero evasione tributaria

Entrate per eventi calamitosi

Canoni concessori pluriennali

Sanzioni per violazione al Codice della strada

spese

Consultazioni elettorali o referendarie locali

Ripiano disavanzi aziende riferite ad anni pregressi

Oneri straordinari della gestione corrente

Spese per eventi calamitosi

Sentenze esecutive ed atti equiparati

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

PAREGGIO DI BILANCIO - SALDO OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA

La Legge di bilancio 2019 con i commi da 819 a 827 ha permesso di superare il “*Pareggio di bilancio*” come vincolo di finanza pubblica in osservanza a quanto stabilito dalle Sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018.

Dal 2019 i Comuni possono utilizzare totalmente ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di “*Pareggio di bilancio*”:

- il “*Fondo pluriennale vincolato*” di entrata (compresa la quota derivante da indebitamento),
- l'avanzo di amministrazione effettivamente disponibile,
- l'assunzione di nuovo indebitamento nei soli limiti stabiliti all'art. 204 del Tuel.

Il “*Pareggio di bilancio*” coincide con gli equilibri ordinari; gli Enti Locali sono in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo, come risultante dal Prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione

IN PREVISIONE NON PER IL 2024 UN NUOVO PATTO DI STABILITA' CHE PROBABILMENTE
COMPORTERA' PREVISIONI RESTRITTIVE ANCHE PER GLI ENTI LOCALI

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO RILEVANTI

Risultato d'amministrazione presunto

Avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2024-2026

La Legge di bilancio 2019 (art. 1, commi da 897 a 900) prevede l'utilizzo degli avanzi vincolati anche per gli Enti che si trovano in una condizione di disavanzo complessivo.

L'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è consentita agli Enti Locali, per un importo non superiore a quello di cui alla lett. A) del Prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente (risultato di amministrazione al lordo delle quote vincolate, accantonate e destinate dello stesso), al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il "Fcdé" e del "Fondo anticipazione di liquidità", incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022, si deve far riferimento al Prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione; in caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al Prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo (verifica da parte della G.C. entro il 31 gennaio, in base ai dati preconsuntivi, che l'importo delle quote vincolate applicate al bilancio di previsione risulti inferiore a individuate nella composizione nel risultato di amministrazione presunto).

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

Risultato d'amministrazione presunto

Avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2024-2026 (segue)

Nel caso in cui l'importo della lett. A) risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il "Fcdé" e al "Fondo anticipazione di liquidità", gli Enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Al bilancio di previsione deve essere allegata una Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2022 (più sotto riportata).

Il risultato di amministrazione presunto deve esser descritto nella sua composizione nella Nota integrativa: se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, occorre che siano indicate le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

Risultato di amministrazione presunto

la tabella dimostrativa

- evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione,
- consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati
- consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura
- Permette l'applicazione al bilancio di previsione
 - del disavanzo presunto di amministrazione (obbligatorio) e
 - dell'avanzo (eventuale), in tal caso con verifica (al 31/1/N) in caso di applicazione di quote del risultato di amministrazione

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

Disavanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2024-2026

ANALIZZARE QUOTE APPLICATE PER OGNI TIPOLOGI DI DISAVANZO

la Nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura del disavanzo applicato al bilancio distintamente

<i>Tipologia disavanzo</i>
<i>disavanzo di amministrazione "ordinario" (comprensivo del Fcde e del Fal non precedentemente compensato con il Fcde)</i>
<i>disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui (art. 3, comma 7, Dlgs. n. 118/2011)</i>
<i>disavanzo derivante dallo stralcio delle cartelle esattoriali con importo inferiore ad Euro 1.000,00 (art. 11-bis, comma 6, Dl. n. 135/2018)</i>
<i>disavanzo da reinscrizione del Fal nell'ammontare della quota parte precedentemente compensata con il Fcde (art. 39-ter, comma 2, Dl. n. 162/2019)</i>
<i>disavanzo 2019 pari alla quota parte relativa alla differenza derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo del Fcde (art. 39 quater, comma 1, Dl. n. 162/2019)</i>
<i>disavanzo procedura di riequilibrio ex art. 243-bis Tuel</i>

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

Il “*Fondo pluriennale vincolato*”

allegato al bilancio di previsione: **Prospetto** concernente la composizione, per missioni e programmi, del “*Fondo pluriennale vincolato*” relativo all’anno 2024.

permette di evidenziare:

- le spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal “*Fpv*” ed imputate all’esercizio 2024;
- la quota di “*Fpv*” al 31 dicembre 2023 non destinata ad essere utilizzata nell’esercizio 2024 e rinviata agli esercizi successivi;
- il “*Fpv*” previsto al 31 dicembre 2024.

L’Organo di revisione verifica:

- le modalità di calcolo del “*Fondo pluriennale vincolato*” in coerenza con il principio contabile applicato della contabilità finanziaria
- che nell’anno 2024 siano previste solamente le spese “*esigibili*” in tale esercizio
- l’evoluzione dei cronoprogrammi che hanno comportato la re-imputazione dei residui passivi nel periodo 2024-2026, secondo il criterio di esigibilità
- la coerenza dei cronoprogrammi relativi alla costituzione e formazione di nuovo “*Fpv*” in competenza 2024-2026

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

“Fondo crediti di dubbia esigibilità”

L'Organo di revisione:

- verifica che tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione siano state previste per una percentuale uguale o superiore al 100% di quella prevista dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (paragrafo 3.3)
- che a fronte delle entrate per le quali non è certa la riscossione integrale, è stata iscritta in bilancio un'apposita posta contabile denominata *“Accantonamento al Fcde”*

VALUTARE EFFICIENZA E EFFICACIA DELLA RISCOSSIONE
COMPARATA NELLO SPAZIO E NEL TEMPO PER TIPOLOGIA DI ENTRATA

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

Fcde

Gli Enti Locali **a decorrere dal rendiconto 2020** possono determinare l'Fcde delle entrate dei Tit. 1 e 3 accantonato calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i **dati 2019** in luogo di quelli del 2020 e del 2021 (**Decreto «Cura Italia» art. 107-bis**)

così ipotizzata riduzione dell'accantonamento minimo a Fcde in quanto i dati della riscossione 2020 (e in parte quelli del 2021) sono risultati in riduzione per l'emergenza *Covid*

MEDIA SEMPLICE (o da quest'anno anche MEDIA PONDERATA o RAPPORTI PONDERATI) come indicato nell'esempio n. 5 del Principio contabile n. 4/2
E QUINQUENNIO (ora 2018/2022, poi 2019/2023)
+ (eventuale opzione) incassi N+1 in conto residui N

occorre operare con prudenza per il 2024
e fare attenzione alle previsioni per gli anni successivi al 2024

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

Accantonamento altri fondi

RISCHI/SANZIONI

analizzare con attenzione

tenendo conto degli accantonamenti già risultanti al rendiconto della gestione 2022

- FONDO RISCHI CONTENZIOSO con analisi puntuali
- FONDO ONERI FUTURI/PASSIVITA' POTENZIALI

analizzare ogni possibile situazione di rischi (contratti di project, di concessione, ecc.)

- FONDO RISCHI PERDITE PARTECIPATE
- FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

(da stanziare entro il 28/2 ma anche con il bilancio di previsione)

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

Fondo garanzia debiti commerciali (Fgdc)

Legge n. 145/2018, commi 858/872

nella sostanza trattasi di una «Sanzione»

- obbligo accantonamento con Delibera di Giunta a valere sul bilancio di previsione 2024 (entro il 28/2/2024, anche in esercizio provvisorio/gestione provvisoria), a valere sulla spesa corrente (con **anche i costi dell'energia**), commisurato alla spesa per acquisto di beni e di servizi previsti nel 2024
- pari al 5% nel caso di mancata riduzione del debito commerciale del 10% (2023 sul 2022) ma solo qualora il residuo debito commerciale scaduto sia superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel 2023
- in subordine, dall'1% al 5% qualora l'Ente abbia un indicatore positivo di ritardo dei pagamenti
 - sull'accantonamento da Fgdc non è possibile disporre impegni e pagamenti
 - nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fgdc è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione nel rendiconto confluisce nella parte accantonata (art. 2, comma 4-*quater*, Dl. n. 183/2020)
 - nel risultato presunto di amministrazione 2023 dovrà essere previsto il Fgdc (qualora gli indici a consuntivo non siano rientrati nei limiti)

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

(segue)

Fondo garanzia debiti commerciali (Fgdc)

Legge n. 145/2018, commi 858/872

indicatori elaborati mediante la Piattaforma
per la gestione telematica del rilascio delle certificazione (PCC)

per il ritardo dei pagamenti 2023 occorrerà
fare riferimento a quando indicato dalla PCC

(art. 9, comma 2, Dl. n. 152/2021)

Tempi di pagamento determinati con media ponderata

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

INDEBITAMENTO

- le entrate derivanti da indebitamento (art. 3, comma 17, della Legge n. 350/2003) sono da destinarsi interamente al finanziamento di spese d'investimento (art. 3, commi 18 e 19, della Legge n. 350/2003)
 - l'accertamento dei limiti della capacità di indebitamento previsti dall'art. 204, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000 minore al 10% delle entrate dei primi 3 Titoli
 - attenzione all'evoluzione dell'indebitamento negli ultimi anni
- + valutazione delle operazioni di project financing on balance o off balance

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI

ENTRATE TRIBUTARIE

Imposta municipale propria – Imu

Valutare evoluzione negli anni e valutare le variazioni (motivazioni) sia delle previsioni che degli accertamenti che delle riscossioni

ATTENDIBILITA' PREVISIONI (con prudenza)

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI

Tassa sui rifiuti - Tari

Prendere in considerazione per le previsioni il Pef 2023 (poi variazione quando disponibile il Pef 2024)

Valutare evoluzione negli anni e valutare le variazioni (motivazioni) sia delle previsioni che degli accertamenti che delle riscossioni

Determinazione del relativo Fcde

ATTENDIBILITA' PREVISIONI (con prudenza)

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

art. 1, comma 816 e ss., della Legge n. 160/2019.

Il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sostituisce la Tosap, il Cosap, l'Icp, il Dpa, il Cimp e il Canone non ricognitorio *ex* art. 27, commi 7 e 8, del Codice della strada limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Valutare evoluzione negli anni e valutare le variazioni (motivazioni) sia delle previsioni che degli accertamenti che delle riscossioni

Determinazione del relativo Fcde

ATTENDIBILITA' PREVISIONI (con prudenza)

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI

Imposta di soggiorno/Contributo di sbarco

Normativa di riferimento: [art. 4, del Dlgs. n. 23/2011](#),

Imposta di scopo

Normativa di riferimento: [art.1, comma 706, della Legge n. 147/2013](#) (“*Legge di stabilità 2014*”); [art. 1, comma 145, della Legge n. 296/2006](#), e [art. 6, del Dlgs. n. 23/2011](#); [art. 6, comma 2, del Dlgs. n. 23/2011](#)

Valutare evoluzione negli anni e valutare le variazioni (motivazioni) sia delle previsioni che degli accertamenti che delle riscossioni

Determinazione del relativo Fcde

ATTENDIBILITA' PREVISIONI (con prudenza)

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI

Addizionale comunale Irpef

Normativa di riferimento: [art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 360/1998](#), come sostituito dall'[art. 1, comma 142, della Legge n. 296/2006](#).

Verificare importi nelle banche dati ministeriali.

Valutare evoluzione negli anni e valutare le variazioni (motivazioni) sia delle previsioni che degli accertamenti che delle riscossioni

..... tenere di conto dell'evoluzione dei redditi in funzione del *Covid-19*

ATTENDIBILITA' PREVISIONI (con prudenza)

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA

Valutare evoluzione negli anni e valutare le variazioni (motivazioni) sia delle previsioni che degli accertamenti che delle riscossioni

Valutare le attività degli uffici (emissione di ruoli e avvisi) negli ultimi mesi del 2022

Determinazione con attenzione il relativo Fcde

Valutare la straordinarietà di tale entrata e i riflessi sugli equilibri futuri

ATTENDIBILITA' PREVISIONI (con prudenza)

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI

“Fondo di solidarietà comunale”

**IL DDL MANOVRA 2024 PREVEDE RIDUZIONI
TRANNE CHE PER GLI ENTI IN DISSESTO**

Verificare importi nelle banche dati ministeriali (per il 2024 per adesso mancato accordo in Conferenza Stato-Città e quindi definiti importi dal Ministero)

Valutare evoluzione negli anni e valutare le variazioni (motivazioni) sia delle previsioni che degli accertamenti che delle riscossioni

..... tenere di conto dell'evoluzione dei redditi in funzione del *Covid-19*

ATTENDIBILITA' PREVISIONI (con prudenza)

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI

ENTRATE DA TRASFERIMENTI

Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti pubblici

Valutare sulla base di quali elementi conoscitivi sono state iscritti, il sistema di costante monitoraggio dei trasferimenti erariali effettivamente spettanti,

Valutare le previsioni in entrata per accesso a finanziamenti “*Pnrr*”

Valutare la previsione di esigibilità di tali trasferimenti

Valutare la straordinarietà di tale entrata e i riflessi sugli equilibri futuri in correlazione con gli utilizzi

ATTENDIBILITA' PREVISIONI (con prudenza)

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione “*Codice della strada*” (art. 208, del Dlgs. n. 285/1992)

Valutare evoluzione negli anni e valutare le variazioni (motivazioni) sia delle previsioni che degli accertamenti che delle riscossioni

Valutare le previsioni per gli utilizzi della quota vincolata del 50% (vincolo da apporre anche per cassa)

Determinazione del relativo Fcde

ATTENDIBILITA' PREVISIONI (con prudenza)

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI

- Entrate da Servizi scolastici, Servizi per l'infanzia, Attività culturali, servizi sportivi e Servizi sociali
- Proventi derivanti dalla gestioni di beni dell'Ente
- Interessi attivi
- Utili/perdite da Aziende e Società Partecipate

Valutare evoluzione negli anni e valutare le variazioni (motivazioni) sia delle previsioni che degli accertamenti che delle riscossioni

Determinazione del relativo Fcde

ATTENDIBILITA' PREVISIONI (con prudenza)

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI

Spesa per il personale

Valutare

- coerenza delle previsioni con la programmazione triennale del personale e Dup
- l'applicazione delle normative sulle assunzioni e sul lavoro flessibile
- la spesa straordinaria legata all'attuazione di interventi **Pnrr**
- contenimento delle spese di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013 e tener conto di quanto comunicato negli anni precedenti alla Corte dei conti con i Questionari
- la previsione di spesa tenuto conto degli accantonamenti per premio di produzione e per rinnovo contrattuale

Valutare evoluzione negli anni e valutare le variazioni (motivazioni) sia delle previsioni che degli accertamenti che delle riscossioni

PREVISIONE CONGRUA CHE COPRE PRUDENZIALMENTE TUTTE LE SPESE FINO AL 31/12

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI

- Spesa per incarichi esterni
- Spese per acquisto di beni di consumo e per prestazioni di servizi
- Spese legali
- Interessi passivi
- Imposte e tasse

Valutare evoluzione negli anni e valutare le variazioni (motivazioni) sia delle previsioni che degli accertamenti che delle riscossioni

PREVISIONE CONGRUA CHE COPRE PRUDENZIALMENTE TUTTE LE SPESE FINO AL 31/12

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

Incremento dell'indennità dei sindaci /vicesindaci/presiedenti consigli/assessori

(commi da 583 a 587, Legge n. 234/2021)

- gradualità incremento sull'indennità precedente 2022/2023/**2024** (45%, 68%, **100% della differenza**), ora parametrato in percentuale, in funzione della popolazione residente, all'indennità decise dalle Regioni per il proprio Presidente
- copertura del maggior onere con trasferimenti statali: i 150 milioni stanziati nel 2024 ipotizzati capienti per il 100% nel periodo 2024 – 2026 (?)

(Circolare n. 60/2022 Direzione centrale della Finanza Locale, pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali e Decreto interministeriale 30 maggio 2022)

(Nota di chiarimento RgS del 30 dicembre 2021 definiva le modalità di determinazione degli incrementi e confermava la congruità fondi stanziati per il 45%)

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

Fondo di riserva (competenza)

Nella Missione 20 “Fondi e Accantonamenti”, Programma 1, deve essere prevista una previsione congrua nei limiti previsti dalla normativa – fra lo 0,3% e il 2% del totale delle spese correnti previste nel bilancio ([all'art. 166, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000](#)).

Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, il limite minimo previsto sale allo 0,45%.

Da utilizzare in caso di esigenze straordinarie di bilancio o quando le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

La metà della quota minima prevista è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Nella stessa Missione e Programma è previsto “**Fondo di riserva**” di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

- **Alienazioni immobiliari**
- **Contributo per “*permesso di costruire*”**

Valutare destinazione normativamente prevista [art. 1, commi 460-461, della Legge n. 232/2016](#)
(senza limiti temporali)

Valutare se destinati a spesa corrente PER MANUTENZIONI e per quale percentuale riflessi sugli equilibri di bilancio degli anni successivi

Valutare evoluzione negli anni

PREVISIONE ATTENDIBILE

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

Valutare:

- se tutti gli interventi inclusi nell'Elenco annuale e nel Programma triennale dei lavori pubblici di cui all'[art. 21, del Dlgs. n. 50/2016](#), sono stati puntualmente riportati nella parte in conto capitale del bilancio di previsione;
- se nell'Elenco annuale ed il Programma triennale dei lavori pubblici (allegati al Dup 2024-2026):
 - sono stati redatti in conformità alle regole e ai metodi previsti dal [Dm. Infrastrutture e Trasporti 24 ottobre 2014](#), nonché in concordanza ai precetti degli [art. 21, commi 8, 9](#) e [art. 216](#), comma 3, del Dlgs. n. 50/2016;
 - sono stati adottati entro il 15 ottobre 2023 dalla Giunta comunale, allegati al Dup e pubblicati.

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

INVESTIMENTI “*PNRR*”

- Riscontrare se l'Ente ha in corso di attuazione e/o ha già attivato interventi correlati al “*Pnrr*”;
- Valutare se i progetti sono monitorati e se è assicurato il rispetto delle scadenze di rendicontazione (CRONOPROGRAMMI E FPV);
- Verificare, ai fini della corretta programmazione finanziaria delle risorse, dell'erogazione dei contributi concessi, dell'avvenuta esecuzione dei relativi adempimenti amministrativi, tramite il sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche/Investimenti disponibile nella piattaforma Bdap;
- Verificare l'avvenuta predisposizione da parte dell'Ente di appositi capitoli di Peg (ai sensi dell'art. 3, comma 3, Dm. 11 ottobre 2021) al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico e, quindi, il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa;
- Verificare l'adeguatezza della struttura organizzativa in relazione ai progetti previsti con gli interventi *Pnrr*

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

Pnrr

Faq Arconet n. 48: rimborsi e anticipi per la competenza potenziata

chiarimenti semplificazione e flessibilità contabile (richiama l'art. 15 del Dl. n. 77/2021)

dal 2022 al 2026 è consentito agli enti beneficiari dei trasferimenti (anche per edilizia scolastica), a seguito dei Dm. di assegnazione delle risorse (senza impegno formalizzato da parte dell'ente erogante), di **procedere all'accertamento delle entrate** (fino al 2026) nel rispetto dei principi della competenza finanziaria potenziata, al fine di rendere possibile già in fase di perfezionamento delle obbligazioni di spesa la relativa registrazione degli impegni negli esercizi previsti dal cronoprogramma

- con variazione anche in esercizio/gestione provvisorio/a
(art. 15, comma 4-*bis*, e art. 55, comma 1, lett. a), n. 4, Dl. n. 77/2021)
- nessun limite all'applicazione delle risorse del «Pnrr» confluite in avanzo
- anche per gli Enti in disavanzo in deroga all'art. 1, comma 897 e 898, della Legge n. 145/2018
- variazioni di bilancio sempre ammesse fino al 31/12
- risorse non utilizzate confluiscono in avanzo vincolato
- anticipazione fino al 10% del costo dell'intervento (Dm. 11 ottobre 2021)

se i Dm. di assegnazione prevedano l'erogazione delle risorse sulla base della rendicontazione annuale o infrannuale attraverso Sal, le entrate sono accertate nell'esercizio di assegnazione delle risorse con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma delle spese oggetto del finanziamento, adottando le modalità di contabilizzazione dei “*contributi a rendicontazione*”, di cui al paragrafo 3.2 del Principio contabile applicato 4/2 della contabilità finanziaria allegato dal Dlgs. n. 118/2011

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

Pnrr

Faq Arconet n. 48: rimborsi e anticipi per la competenza potenziata

modalità di contabilizzazione dei “*contributi a rendicontazione*”
annuale e infrannuale con Sal

Paragrafo 3.2 del Principio contabile applicato 4/2 della contabilità finanziaria:
«L'iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito»

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

Pnrr

Faq Arconet n. 48: rimborsi e anticipi per la competenza potenziata

art. 2, comma 2, del Dm. 11 ottobre 2021,

erogazione di una prima quota di trasferimenti “anticipata” rispetto alla realizzazione delle spese, **per un importo massimo pari al 10% del costo di ciascun singolo intervento**, incrementabile in casi eccezionali debitamente motivati dall'Amministrazione titolare dell'intervento

Precisazione:

- i trasferimenti versati in anticipo devono essere accertati con **imputazione all'esercizio in cui si registra l'effettivo incasso**, mentre **per la copertura delle spese eventualmente imputate agli esercizi successivi deve essere attivato il Fpv**
- **le successive quote intermedie**, fino al 90% dell'importo riferito al singolo intervento finanziato (tenuto conto del *quantum* dell'anticipo iniziale), **verranno rimborsate *in itinere* sulla base delle spese sostenute e rendicontate**, previa richiesta di pagamento presentata dalle Amministrazioni centrali titolari al Mef.

Il saldo finale del 10% sarà erogato con il raggiungimento dei *target* (traguardi) e dei *milestone* (obiettivi) previsti

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

ORGANISMI PARTECIPATI

- Verificare se l'Ente ha adottato il **provvedimento di razionalizzazione periodica** di tutte le partecipazioni con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2021 (ex art. 20, del Dlgs. n. 175/2016) e provveduto alla trasmissione del suddetto provvedimento alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti (ex art. 20, comma 3, del Dlgs. n. 175/2016);
- Valutare se l'Ente ha implementato un **sistema di controllo** per verificare costantemente informazioni e **andamenti economici finanziari**
- Valutare se le previsioni di bilancio riferibili alle dinamiche degli Organismi partecipati sono in linea con quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 14, comma 2 e ss., del Dlgs. n. 175/2016, in materia di **programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale**, e compatibili con il disposto normativo contenuto nell'art. 14, comma 5, del Dlgs. n. 175/2016, che prevede per le Amministrazioni pubbliche inserite nell'Elenco Istat il **“divieto di soccorso finanziario”**

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

ORGANISMI PARTECIPATI

(segue)

- Verificare *se l'Ente ha* provveduto ad accantonare in apposito fondo vincolato di bilancio per **copertura perdite** (Missione 20 - “*Fondi e accantonamenti*”, Programma 3 - “*Altri Fondi*”, Titolo I) (art. 21, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 175/2016)
- Verificare, in materia di redazione del **bilancio consolidato** riferito all'anno 2021, che l'Ente, ha predisposto ed approvato in Giunta un apposito elenco (c.d. “*primo elenco*”) che acclude tutti gli Enti, le Aziende e le Società facenti parte del “*Gruppo amministrazione pubblica*” (“*Gap*”) e che l'Ente, ha predisposto ed approvato in Giunta un secondo elenco, in cui sono inclusi gli Enti, le Aziende e le Società facenti parte del “*Gap*” che saranno compresi nel bilancio consolidato.
- Verificare che in merito alle **partecipate affidatarie dirette di servizi** sia vigente l'apposito **contratto di servizio (+capitolato)** e che tali affidamenti sono corredati da **Piani economici finanziari** a previsione che dimostrino che la gestione può essere effettuata nel tempo in equilibrio economico e finanziario

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

CONSIDERAZIONI FINALI

L'Organo di revisione fa presente: _____

L'Organo di revisione suggerisce:

Riepilogare con sistematicità quanto rilevato nelle varie parti dello Schema di parere e riportare ogni altra considerazione ritenuta utile a motivare il parere conclusivo complessivo; indicare poi i suggerimenti ritenuti necessari/opportuni ai fini di una corretta gestione del bilancio di previsione 2024-2026.

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

(segue)

SUGGERIRE/INDICARE/IMPORRE

in caso di disavanzo di competenza di parte corrente

- di adottare o programmare i provvedimenti necessari che permettano di porre le basi nell'anno in corso per il futuro raggiungimento dell'equilibrio di competenza di parte corrente;

in caso di disavanzo di competenza, al netto delle poste eccezionali e/o non ricorrenti,

- di adottare o programmare i provvedimenti necessari che permettano di consolidare, integrare e/o sostituire le entrate eccezionali e/o non ricorrenti e porre così le basi per il futuro raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente con risorse ordinarie e ripetibili;

in caso di eccessivo indebitamento o di eccessivo incremento dell'indebitamento,

- di adottare politiche che permettano il graduale rientro del debito, una sua minor incidenza rispetto al totale delle entrate correnti e, conseguentemente, un alleggerimento delle spese correnti per interessi passivi;

in caso di consistenti entrate non certe per entità e manifestazione,

- di monitorare mensilmente/trimestralmente le entrate che mancano del requisito della certezza e di provvedere ad effettuare gli impegni con esse finanziati solo in un momento successivo all'accertamento dell'entrata;

in caso di costi del personale in aumento,

- di adottare tempestivamente politiche di programmazione del fabbisogno di personale che permettano negli anni successivi di ottemperare al principio di riduzione complessiva della spesa.

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

NECESSITA' DI ACCESSO A PROCEDURE O ADOZIONE DI MISURE CORRETTIVE

Valutare i seguenti casi:

- presenza di squilibri strutturali di bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, tenuto conto degli specifici casi in cui le misure adottabili ai sensi degli artt. [193](#) e [194](#) del Tuel non risultino sufficienti;
- la Corte di conti competente abbia deliberato Pronunce specifiche dalle quali si evinca che siano presenti comportamenti difformi alla sana gestione, violazioni degli obiettivi di finanza pubblica e/o gravi irregolarità che possono preludere al verificarsi di gravi squilibri strutturali;
- vi siano difficoltà a garantire il normale assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili;
- esistano crediti liquidi ed esigibili di terzi cui l'Ente non possa fare validamente fronte, ossia vi sia uno squilibrio strutturale riferito alla situazione di cassa;
- più parametri di deficitarietà presentino valori particolarmente significativi da sottoporli all'attenzione del Consiglio comunale;

e indicare di prendere in considerazione la possibilità di adottare le seguenti misura correttive:

- ricorrere alla procedura di “Riequilibrio finanziario pluriennale”
- adottare misura correttive: _____ (specificare) _____

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

CONCLUSIONI

invito al Consiglio comunale e la Giunta a tener presenti le osservazioni formulate nell'ambito della presente relazione,

+ valutare il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente e le variazioni rispetto all'anno precedente,

ESPRESSIONE DEL PARERE (professionale)

- parere favorevole alla proposta di bilancio di previsione 2024-2026 e dei documenti ad esso allegati, avendo rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabili delle previsioni in esso contenute.
- parere non favorevole (motivato)
- parere favorevole con riserva su limitate problematiche emerse nel corso dell'analisi, sulla proposta di bilancio presentata dalla Giunta e sui documenti allegati (motivato)

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

Variazioni e maggiori previsioni di entrata/spesa per il 2024

Attuazione del «Pnrr»: trasferimenti, anticipazioni, cronoprogrammi, rendicontazioni

Caro energia, caro materiali, variazione inflazione

Variazioni contrattuali

Inflazione: adeguamento spesa 2024-2026 per acquisti, servizi e lavori Attenzione a contratti di concessione e di project per eventuali adeguamenti dell'equilibrio economico in base a parametri

Adeguamento Istat delle locazioni passive (se stop non confermato in Legge di bilancio 2023)

Organismi partecipati: perdite, caro energia, adeguamento contratti di servizio, contributi in c/esercizio, ecc.

Indennità sindaci incrementata definitivamente e trasferimento compensativo anche per 2024-2026)

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

Per il bilancio di previsione 2024

possibile prevedere (in base a provvedimenti emergenziali e non):

- utilizzo proventi da alienazioni patrimoniali a copertura del rimborso quote capitale mutui (comma 866, della Legge n. 205/2017)
- + applicazione ordinaria dell'avanzo presunto 2022 – quota accantonata e/o vincolata (art. 187, comma 3 del Tuel) con obbligo di verifica entro il 31 gennaio 2023

Possibile il ripiano decennale del maggior disavanzo per corretta contabilizzazione del Fal (art. 52 «*Sostegni-bis*» Dl. n. 73/2021)

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

Per il bilancio di previsione 2024

Ddl presentato e in discussione in Parlamento: MANOVRA 2024

- Fondi a Comuni in disavanzo con Accordo con la Presidenza del consiglio
- Fondi a Comuni in procedura di Dissesto
- Contributi progettazione
- Giubileo e Imposta di soggiorno del 2025
- Fsc in riduzione per i Comuni
- Fondo per equità livello dei servizi
- Fondi per Piccoli Comuni, Aree interne e Aree svantaggiate

Non molte incertezze per adesso per operare rinvii del termine di approvazione

LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

Enti e Organo di revisione

gestione del bilancio di previsione 2024-2026

incertezze diffuse: su riscossione, su gestione dei contratti di appalto e di concessione dei servizi, su verifica entità del ristoro delle «perdite di gettito», su previsioni del costo dell'energia, su previsione di spese per acquisto di beni e servizi e lavori, per non prevedibile inflazione

Novità e problematiche da attenzionare:

- la determinazione del nuovo Piano tariffario Tari 2024
- la variata definizione (**FORSE???**) dei trasferimenti che dovrà tener conto dei fabbisogni standard
- l'efficacia delle attività di riscossione, soprattutto dei residui risalenti
- la valutazione dei risultati 2021 e 2022 (+ semestrale 2023) delle partecipate e dei budget riprogrammati anche a seguito dell'emergenza Covid
- valutazione di possibile integrazione del Fondo contenzioso e del Fondo rischi futuri potenziali
- Programmazione interventi Pnrr
- Programmazione di cassa
- Incremento dei tassi d'interesse passivi su mutui

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

Quesiti

1 - Quesito: se il bilancio 2024-2026 viene approvato a ottobre, l'ultima variazione 2023 di novembre deve andare ad aggiornarlo?

Risposta: riteniamo che risulti necessario aggiornare anche lo schema di bilancio di previsione 2024-2026 approvato in G.C. con un emendamento tecnico in sede di presentazione della proposta di deliberazione in Consiglio Comunale.

Reputiamo che il bilancio di previsione 2024-2026 debba riportare conformemente tutto quanto previsto anche per gli anni 2025-2026 al momento della sua approvazione e che la variazione sul bilancio 2024-2025 debba permettere di procedere ad affidamenti pluriennali possibilmente anche nei primi giorni di gennaio 2024 già conformemente al bilancio di previsione 2024-2026.

2 – Quesito: dovendo approvare il bilancio 2024/2026 nel 2023, il calcolo del Fcde con retrocessione di un anno a quali annualità dovrebbe fare riferimento?

Risposta: necessariamente il quinquennio è il seguente 2022/2021/2020/2019/2018, come detto dal 2024 utilizzando alternativamente uno dei 3 metodi di calcolo previsti nell'esempio n5 del Principio contabile n. 4/2

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

Quesiti

3 - **Quesito:** termini e scadenze

Risposta: Come illustrato, il Dm. 25 luglio 2025 prevede tutte le tempistiche della sessione di bilancio 2024, salvo la possibilità di rinvio in conformità con l'eventuale Dm. di proroga dei termini ma solo nel caso che le motivazioni di proroga del termine indicate nel Dm. possano essere riferibili anche all'Ente Locale (... da indicate in apposita deliberazione di CC da approvare entro il 31 dicembre 2023)

Quesito:

Risposta: per altri quesiti non specificatamente relativi all'oggetto del webinar potete rivolgervi ai servizi di consulenza di Asmel



**LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026**

Grazie per l'attenzione